



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2718 di data 2 settembre 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione per interventi di modifica plani-altimetrica del tratto finale della pista da sci da discesa n. 4/1/29 denominata "VEZZENA", e posa di un tappeto di risalita nella skiarea di Lavarone nel Comune di Levico Terme.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 5 luglio 2019, con la quale la società Turismo Lavarone s.r.l., con sede in Lavarone, fr. Gionghi, 107, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione ad eseguire interventi di modifica plani-altimetrica del tratto finale della pista da sci da discesa n. 4/1/29 denominata "VEZZENA", e posa di un tappeto di risalita nella skiarea di Lavarone nel Comune di Levico Terme.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Andrea Boschetti datati giugno 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la rettifica plani altimetrica della pista da sci approssimativamente tra le quote di 1455 e 1420 m s.l.m.. Gli interventi prevedono movimentazioni di terreno con compenso tra scavi e riporti per allargare, di circa 15÷20 m, la pista in tale tratto intervenendo anche sulla rettifica del profilo rendendolo costante dove attualmente presenta un significativo cambio di pendenza; è prevista pure la posa di un nastro trasportatore per sciatori lungo 168 m che viene adagiato su un pendio appositamente creato caratterizzato da livelletta costante a fianco della pista da sci.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Turismo Lavarone S.r.l., con sede in Lavarone, fr. Gionghi, 107, ad eseguire interventi di modifica plani-altimetrica del tratto finale della pista da sci da discesa n. 4/1/29 denominata "VEZZENA", e posa di un tappeto di risalita nella skiarea di Lavarone nel Comune di Levico Terme, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento sul capitolo provinciale per miglorie boschive di una somma di **€ 1.800,00 (euro milleottocento/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - la lunghezza del nastro trasportatore, per esigenze di ordine paesaggistico, dovrà essere ridotta di circa trenta metri;

- andrà preventivamente rimosso e accantonato il cotico erboso presente sul piano pista attuale, dove sono previsti movimenti di terra, in modo da poterlo reimpiegare nelle operazioni di ripristino finale;
 - come da previsione di progetto, di dovrà conservare un seppur minimo dosso sul lato sinistro della pista; ciò anche al fine di evitare qualsiasi sgrondo delle acque sul versante sinistro fortemente interessato dagli schianti;
 - le nuove rampe dovranno essere impostate con pendenze tali da garantire la stabilità e da consentire un efficace rinverdimento;
 - i raccordi tra le aree movimentate e il terreno circostante dovranno essere realizzati in maniera armoniosa assecondando l'andamento naturale delle zone limitrofe ed evitando soluzioni le geometriche rappresentate in progetto;
 - andranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per una corretta gestione delle acque intercettate dal piano pista attuale e dal piano di posa del tappeto mobile, in particolare nel corso della realizzazione dei lavori che comporteranno anche il denudamento del piano pista esistente;
4. di dare atto che il Servizio impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio al progetto al fine di adeguare gli ambiti interessati dai lavori a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità
 5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 8. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
 9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/SD/fr